

# Consiglio Regionale della Calabria

## **IV Commissione**

#### Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 128/10<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere M. Mirabello recante: "Disposizioni straordinarie atte al controllo del sovradimensionamento dei cinghiali nel territorio della Regione Calabria"

Proponente P.L. 128/10^: Michele Mirabello.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 29.02.2016.

Assegnata in data 03.03.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 02 febbraio 2017

Testo sottoposto a drafting in data 10 febbraio 2017

# **RELAZIONE**

La proposta di legge n. 128/10<sup>^</sup> recante "Disposizioni straordinarie atte al controllo del sovradimensionamento dei cinghiali nel territorio della Regione Calabria", ha l'obiettivo di frenare l'incontrollata proliferazione dei cinghiali, spesso causa di ingenti danni alle coltivazioni, ai manufatti e a volte anche alle persone, mediante una gestione speciale e straordinaria della caccia a questa specie faunistica.

Nell'osservanza dei principi generali fissati dalle normative comunitarie e nazionali, il disegno di legge introduce disposizioni atte a rendere più efficace il contenimento della specie, rafforzando la portata venatoria con la predisposizione da parte della Regione Calabria, sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale e gli ambiti territoriali di Caccia ATC, di un piano stralcio del piano faunistico regionale che dovrà:

- Individuare i territori con sovradimensionamento della popolazione di cinghiali;
- Definire un piano per il riequilibrio della specie;
- Predisporre interventi immediati per la prevenzione del recupero dei danni causati alle coltivazioni.

L'intero progetto legislativo è stato, in più fasi, rivisitato dal suo proponente che ha proceduto al miglioramento del testo con la presentazione di vari emendamenti.

Nel merito la proposta è composta da 7 articoli:

- 1. l'articolo 1 detta disposizioni di carattere generale;
- 2. l'articolo 2 individua le finalità della legge consistenti in una gestione faunistica e venatoria straordinaria della caccia al cinghiale;
- 3. l'articolo 3 stabilisce un piano stralcio del piano faunistico che la Regione Calabria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, dovrà approvare sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale e gli Ambiti territoriali di caccia ATC con le funzioni sopra descritte;
- 4. con l'articolo 4 la Regione Calabria, sentita la Consulta faunistica e Ambiti territoriali di caccia ATC, individua i territori vocati e non vocati per la presenza del cinghiale;
- 5. l'articolo 5 stabilisce i criteri per il prelievo selettivo del cinghiale prevedendo metodi ecologici e procedendo, qualora questi ultimi si dimostrassero inefficaci, con la cattura e l'abbattimento della specie in questione. La fase di prelievo o successivo abbattimento deve essere gestita con un piano dal quale si possa evincere la consistenza numerica dei cinghiali, la quantità oggetto di prelievo selettivo o di abbattimento, la durata delle operazioni nonché la gestione successiva delle carni;
- 6. l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

7. l'articolo 7, visto il carattere d'urgenza attribuito alla norma, disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La proposta di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come si evince dallo stesso articolo 7 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria". Infatti, gli interventi di cui alla presente proposta trovano già copertura con le risorse allocate nel programma U 16.02 "Caccia e Pesca" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della regione Calabria.

## Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, entrambe di modifica della direttiva 79/409CEE, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), nonché delle successive convenzioni internazionali e direttive comunitarie in materia, assume ogni iniziativa idonea a consentire il ripristino, il raggiungimento e il mantenimento di densità sostenibili della specie del cinghiale per assicurare che la presenza di tale specie sia proporzionata alle diverse caratteristiche e condizioni del territorio regionale.

# Art. 2

(Finalità)

- 1. La presente legge disciplina la gestione faunistica e venatoria straordinaria della caccia al cinghiale all'interno del territorio della regione Calabria nel rispetto del calendario venatorio e delle leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di tutelare e gestire un piano per il riequilibrio controllato della popolazione dei cinghiali in sovradimensionamento. A tal fine la Regione si propone di:
  - a) individuare nel territorio regionale le aree che presentano problematiche dovute al sovradimensionamento della popolazione dei cinghiali:
  - b) realizzare, attraverso appropriate forme di gestione faunistico-venatoria, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità (aree vocate e non vocate per la presenza del cinghiale);
  - c) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tale specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture, alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree vocate e non vocate.

#### Art. 3

(Piano stralcio)

- 1. La Regione Calabria entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Consulta faunistica venatoria regionale (CFVR) e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) predispone un Piano stralcio da inserire nel Piano faunistico regionale che prevede:
  - a) l'individuazione dei territori che presentono sovradimensionamento della popolazione dei cinghiali;
  - b) la definizione di un piano per il riequilibrio della specie;
  - c) le modalità per definire gli interventi immediati per il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.

# Art. 4

(Individuazione dei territori)

- 1. Per le finalità previste dall'articolo 2 la Regione Calabria sentiti la CFVR e gli ATC, individua:
  - a) i territori vocati (porzioni del territorio agro-silvo-pastorale) per la presenza del cinghiale;
  - b) i territori non vocati (territori caratterizzati dalla presenza diffusa di colture agricole danneggiate o potenzialmente danneggiabili) per la presenza del cinghiale.

### Art. 5

(Gestione venatoria)

1. Per consentire il prelievo del cinghiale nelle aree vocate e non vocate dove non insistono divieti di caccia, la Giunta regionale, previo parere

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli ATC dell'intero territorio, stabilisce, inizialmente, un piano di prelievo selettivo mediante metodi ecologici; successivamente, in caso di inefficacia del piano di prelievo selettivo, procede con la cattura e l'abbattimento della specie in questione.

- 2. Nel piano di prelievo o di successivo abbattimento la Regione Calabria individua:
  - a) la motivazione;
  - b) la consistenza tendenziale della popolazione di cinghiali in sovradimensionamento;
  - c) la quantità oggetto del piano selettivo o eventualmente di successivo abbattimento;
  - d) il periodo di svolgimento;
  - e) la durata delle operazioni;
  - f) la finalità cui sono destinate le carni dei cinghiali abbattuti, anche prevedendo specifici accordi con i centri di lavorazione delle carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di cinghiali provenienti dalle attività di controllo, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

#### Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria

#### Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge ha carattere di urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.